

Codice A1604A

D.D. 18 gennaio 2017, n. 27

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata "Mondini", gestita dall'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. (A.L.A.C. S.p.A.) e ubicata nel Comune di Roburent (CN).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*", d'intesa con il Comune di Roburent (CN) e con l'*Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.* (di seguito *A.L.A.C. S.p.A.*) – gestore della captazione, con nota in data 15 marzo 2016, ha trasmesso la Determinazione del Dirigente Tecnico n. 29/2016 del 15 marzo 2016 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente denominata "*Mondini*", ubicata nella particella catastale n. 443 del foglio di mappa n. 24, censiti al C.T. del medesimo Comune di Roburent.

Con nota in data 28 giugno 2016 è stato richiesto al Proponente (*A.L.A.C. S.p.A.*) di fornire alcune integrazioni alla documentazione trasmessa, tra cui una nuova versione della planimetria su base catastale dell'area di salvaguardia della sorgente "*Mondini*", che individui più puntualmente l'area da sottoporre a vincoli, suddividendola in una zona di tutela assoluta, in una zona di rispetto ristretta (ZRR), sulla quale i vincoli sono più restrittivi ed in una zona di rispetto allargata (ZRA), con obblighi meno vincolanti.

La sorgente "*Mondini*" è localizzata nel Comune di Roburent (CN), nella porzione bassa del vallone del Rio Mondini, affluente che confluisce in destra orografica nel Torrente Corsaglia presso la Frazione Bossea. L'emergenza si raggiunge percorrendo una carrareccia che da Bossea si sviluppa verso la Frazione dei Mondini fino ad incontrare una pista in terra battuta che dopo poche centinaia di metri si arresta presso l'opera di presa; l'emergenza è ubicata a quota 920 metri s.l.m.. La zona sorgiva è ubicata a pochi metri dall'alveo del Rio Mondini, in destra orografica, in corrispondenza di un esiguo terrazzo costituito da una coltre di pochi metri di depositi alluvionali.

La sorgente è costituita da due polle principali (ad una distanza di circa 50 cm tra loro), ubicate in corrispondenza di una piccola scaglia sub-verticale che mette a contatto le rocce carbonatiche con quelle del basamento metamorfico costituite in questo punto dalle quarziti permotriassiche della successione del Brianzonese ligure. Queste rocce impermeabili costituiscono quindi una soglia di permeabilità sovrainposta locale che condiziona, nel settore di emergenza, la circolazione del flusso idrico favorendo la fuoriuscita delle acque sotterranee.

La struttura acquifera alimentante la sorgente è costituita da un ammasso di rocce carbonatiche di età compresa tra il Trias ed il Cretacico appartenenti alla successione del Brianzonese ligure. Tale struttura è lateralmente confinata da rocce a bassa permeabilità (metavulcaniti permiane e quarziti permotriassiche) attraverso una serie di discontinuità sub-verticali con una tipica struttura con scaglie tettoniche. Sulla base dei dati idrogeologici acquisiti (test con traccianti artificiali, monitoraggio della sorgente ed osservazioni in situ) risulta che l'ammasso carbonatico viene ricaricato, oltre che dall'alimentazione zenitale, prevalentemente dalle perdite in subalveo del Rio Mondini e dai suoi affluenti minori che scorrono prima sul substrato metamorfico e poi sulle rocce carbonatiche. Presso la zona sorgiva, tale corso d'acqua presenta, in assenza di precipitazioni importanti, una portata nulla o molto ridotta a causa delle ingenti perdite in subalveo che si verificano nel bacino a monte, in particolare in un settore localizzato ad una distanza di circa 500 metri dall'area sorgiva. Nell'area a monte, presso Case Bertoni, la portata è decisamente molto più elevata rispetto a quella presso la sorgente, a dimostrazione dell'importanza

dell'alimentazione secondaria verso l'acquifero carbonatico. Anche lungo un rio secondario che defluisce dal versante sottostante località Stalla dei Burini, si osserva, in situazioni di portate ridotte, la completa sparizione del flusso idrico superficiale. Si può quindi affermare che la struttura acquifera alimentante la sorgente "Mondini" sia caratterizzata da una permeabilità piuttosto elevata e sia impostata in un acquifero carbonatico relativamente carsificato alimentato dalla ricarica zenitale e dalle ingenti perdite in subalveo del Rio Mondini e di alcuni suoi affluenti.

L'opera di captazione della sorgente "Mondini" è costituita da un tipico bottino di presa, realizzato nel 1970, di larghezza 6 metri e lunghezza circa 13 metri e contenente, oltre la presa diretta alla sorgente, anche 2 vasche realizzate in cemento armato con opportuni scarichi di fondo e condutture di collegamento.

La presa diretta alla sorgente è stata realizzata mediante uno scavo di alcuni metri nella copertura detritica superficiale che ha raggiunto una soglia di permeabilità impostata tra le quarziti ed i calcari. Le acque vengono alla luce attraverso due polle principali e sono raccolte in una prima vasca in calcestruzzo dotata di uno scarico di fondo per lo smaltimento dei depositi fini che si accumulano in questa vasca. Uno stramazzo Bazin riversa poi le acque in una seconda vasca collegata a sua volta alla vasca di carico dotata di un troppo-pieno e di un grosso filtro (cipollone) con una tubazione in acciaio che trasporta le acque verso una grossa vasca di carico, in cemento armato, posta a valle ad una distanza di circa 20 metri. Tale struttura raccoglie anche le acque provenienti dalle sorgenti di *Borello superiore* e *inferiore*. Questa opera è dotata anche di un locale dove è localizzata una strumentazione che rileva in continuo i valori di portata derivati delle tre sorgenti, i livelli della vasca di carico principale e la torbidità della sorgente "Mondini". Tutti i dati vengono trasmessi in continuo alla sede dell'A.L.A.C. S.p.A. ed al superamento di alcune soglie programmate si inserisce un sistema di allarme. La misura complessiva della portata della sorgente "Mondini", rilevata con cadenza oraria, viene effettuata con l'ausilio di una sonda automatica installata nella prima vasca di sedimentazione, a monte della bocca a stramazzo Bazin e localizzata in una tubazione di calma. Le misure di portata con cadenza oraria sono iniziate a partire dal dicembre del 2003 e sono tuttora in corso. L'opera di presa alla sorgente è stata realizzata mediante uno scavo, prima nei depositi detritici e poi nel substrato roccioso, che ha raggiunto le principali venute ad una profondità di circa 4 metri dal piano-campagna. La captazione risulta essere ben protetta da eventuali interferenze con le acque di ruscellamento superficiale sia nel versante verso monte, caratterizzato da una notevole pendenza, sia verso valle dove è stata realizzata una scogliera di circa 4 metri di altezza rispetto all'alveo del Rio Mondini.

Sulla base dei calcoli relativi al tempo di dimezzamento della portata massima annuale, l'acquifero alimentante la sorgente "Mondini" risulta essere caratterizzato da una vulnerabilità compresa tra Alta e Media; al contrario, in base al modello idrogeologico ed alle misure chimiche delle acque, la vulnerabilità dell'acquifero sembra essere decisamente superiore e quindi dovrebbe essere assegnato all'acquifero un valore di vulnerabilità Elevato, appartenente alla classe A, valore utilizzato per il dimensionamento dell'area di salvaguardia, che ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle; le dimensioni a monte, a valle e laterali sono state misurate a partire dal perimetro esterno del manufatto che contiene l'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, assimilabile ad un trapezoide rovescio orientato secondo la direzione di flusso locale dell'acquifero, con un'apertura laterale che è stata fatta coincidere con i limiti dell'area di alimentazione della sorgente; la base minore del trapezoide coincide con il limite inferiore della zona di tutela assoluta e l'estensione verso monte è stata invece limitata da un arco di cerchio con origine nel centro della zona di tutela assoluta e raggio di 300 metri.
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite superiore della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto

idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione ed un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Aree di salvaguardia della Sorgente Mondini ubicata nel Comune di Roburent – Foglio 23*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata nonché tutta la documentazione inerente l'individuazione dell'area di salvaguardia della sorgente denominata "*Mondini*" è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale di Roburent (CN) n. 46 del 28 settembre 2015.

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN – Sede di Mondovì, con nota del 7 marzo 2016, ha evidenziato che l'acqua proveniente dalla sorgente "*Mondini*" viene utilizzata solo in occasione di emergenza idrica per alimentare la rete dell'*Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.*, essendo la stessa abitualmente alimentata da altre sorgenti; l'acqua captata dalla sorgente in esame non viene pertanto erogata come tale alla popolazione servita dalla rete idrica che essa alimenta, ma sempre miscelata a quella proveniente da numerose altre captazioni.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha sottolineato che nel corso degli anni sono state controllate le varie utenze dell'acquedotto presso i numerosi comuni serviti, ma sempre in punti di prelievo in cui l'acqua è miscelata, quindi mai in corrispondenza dell'opera di captazione della sorgente in modo specifico. Le analisi per il controllo della qualità dell'acqua sono state eseguite come previsto dal d.lgs. 31/2001 e non sono stati mai riscontrati inconvenienti gravi, tranne qualche episodio di inquinamento batteriologico, risolto in tempi brevi mediante interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'ente gestore. Ribadisce poi che sono stati effettuati dei sopralluoghi alla captazione della sorgente, riscontrandola in buone condizioni strutturali e di manutenzione, tranne che per alcuni particolari inerenti la recinzione esterna o la rete di protezione della vasca del troppo pieno, che andranno realizzate secondo quanto previsto dal D.M. 26.03.1991, dal d.lgs. 152/2006, dal d.lgs. 31/2001 e dal Decreto del Ministero della Salute del 6 aprile 2004, n. 174.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), con nota del 1 marzo 2016, ha espresso il proprio parere considerando esaustiva la documentazione fornita dal proponente – documentazione che espone un quadro geologico ed idrogeologico completo di analisi del chimismo, misura delle portate e tracciamenti per definire l'origine del deflusso sorgivo – e non ravvisando particolari elementi ostativi alla definizione dell'area di salvaguardia così come proposta, dal momento che è adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha tuttavia segnalato la necessità di verificare gli eventuali centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alle opere igienico-sanitarie – quali fosse Imhoff e pozzi perdenti – afferenti alle abitazioni civili delle frazioni *Case Bertoni*, *Case Milano* e *Costacalda* e alla corretta tenuta idraulica della canalizzazione bilaterale della pista sterrata di accesso alla frazione *Costacalda*, che intercetta in più punti la linea delle zone di rispetto.

Per le loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali i terreni ricompresi all'interno dell'area di salvaguardia sono di fatto aree non sfruttate a fini agricoli ma occupate prevalentemente da bosco di alberi di faggio con locali affioramenti del substrato roccioso costituito da rocce carbonatiche o metamorfiche e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento

regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Il diritto d'uso delle acque prelevate dalla sorgente "Mondini" è riconosciuto all'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. ed è regolato dal Disciplinare del Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio Genio Civile di Cuneo – n. 11669 del 22 maggio 1967, approvato con nota ministeriale n. 1560 in data 17 ottobre 1968 e registrato a Cuneo il 26 novembre 1968 al n. 14890, Volume 247 Mod. 2 e dal decreto Ministero Lavori Pubblici n. 1394 del 7 ottobre 1968.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, in data 31 marzo 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere nonché l'impedimento fisico di un accesso interno ad animali o persone;
- si provveda alla verifica dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alle opere igienico-sanitarie – quali fosse Imhoff e pozzi perdenti – afferenti ai fabbricati delle frazioni *Case Bertoni*, *Case Milano* e *Costacalda*, abitati solo nel periodo estivo da alcune famiglie;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che collegano le frazioni e che attraversano l'area di salvaguardia.

Visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Roburent (CN) n. 46 del 28 settembre 2015, di approvazione della documentazione inerente l'individuazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'*Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.*, in data 20 gennaio 2016 – prot. n. 0000060 – di trasmissione della documentazione prevista dall'Allegato D del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “*Cuneese*”;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN – Sede di Mondovì, in data 7 marzo 2016 – prot. n. 0024313;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), in data 1 marzo 2016 – prot. n. 17137;

vista la Determinazione del Dirigente Tecnico dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – “*Cuneese*” n. 29/2016, in data 15 marzo 2016, di presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “*Cuneese*”, in data 15 marzo 2016 – prot. n. U\_0515, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'*Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.*, in data 12 dicembre 2016 – prot. n. 1237, di integrazione degli atti della proposta in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente  
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata "Mondini", gestita dall'*Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. (A.L.A.C. S.p.A.)* e ubicata nel Comune di Roburent (CN), è definita come risulta nell'elaborato "*Aree di salvaguardia della Sorgente Mondini ubicata nel Comune di Roburent – Foglio 23*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.
- In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".
- c) Il gestore della captazione "Mondini" – *A.L.A.C. S.p.A.* – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere nonché l'impedimento fisico di un accesso interno ad animali o persone; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (*A.L.A.C. S.p.A.*) ed alle autorità di controllo;
  - provvedere alla verifica dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo alle opere igienico-sanitarie – quali fosse Imhoff e pozzi perdenti – afferenti ai fabbricati delle frazioni *Case Bertoni, Case Milano e Costacalda*, abitati solo nel periodo estivo da alcune famiglie;
  - provvedere alla pulizia dei versanti al fine di mantenere l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalla captazione e dei sentieri e delle piste forestali che collegano le frazioni e che attraversano l'area di salvaguardia.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – *Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.* – per la tutela del punto di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Roburent affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalla captazione;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*